



P.IVA:
00613010404

Telefono:
0541/855054

Fax:
0541/855042

E-Mail:
comune@montegrifolfo.eu

PEC:
comune.montegrifolfo@legalmail.it

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 19.02.2025, emette il seguente:

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI GESTIONE ORDINARIA DEI LAGHI COMUNALI SITI IN LOCALITA’ CA’ BALDO. - CIG: B3120946EA

1. Oggetto del bando e durata della concessione

Oggetto del bando è l’affidamento della concessione per la gestione ordinaria dei laghi comunali siti in località Ca’ Baldo e della annessa strada di accesso e area cortilizia di proprietà comunale. I laghi comunali di cui trattasi sono siti in località Ca’ Baldo con accesso dall’omonima Via Ca’ Baldo distinti al C.T. al Foglio 5 mapp. 195-196-205-206-207-209.

La prestazione ha come riferimento il **CPV: 92610000-0** (*Servizi di gestione impianti sportivi*) e comprende tutte le attività descritte nel presente disciplinare nel contratto di concessione,

L’impianto sarà concesso in gestione per la **durata di anni cinque** con decorrenza dal giorno **01/04/2025** fino al giorno **01/04/2030** ed è **rinnovabile**, con atto formale e motivato, per **una sola volta e per una durata massima pari ad ulteriori anni quattro**, anche in relazione ad eventuali investimenti autorizzati che il concessionario effettuerà sull’impianto e comunque previa verifica della convenienza e del pubblico interesse da parte del Comune concedente e previa verifica dei risultati ottenuti rispetto al progetto gestionale.

Il **contratto di concessione** è redatto in forma di “**scrittura privata**” ed il relativo **schema è depositato** agli atti d’ufficio quale documentazione di gara visionabile ed estraibile in copia.

E’ esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.

E’ fatto divieto al concessionario di **subconcedere** l’impianto sportivo a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, pena la decadenza dalla concessione.

La scelta del soggetto a cui concedere la gestione dell’impianto avviene mediante **gara aperta** (*ad evidenza pubblica*), con aggiudicazione in base al **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** (*miglior rapporto tra qualità del progetto e prezzo offerto*), nel rispetto dei principi fissati dall’art.13 della Legge regionale Emilia-Romagna n. 8 del 31/05/2017, del D.Lgs nm. 36/2023 e ss.mm.ii. e dei vigenti regolamenti comunali.

2. Finalità dell’affidamento in concessione

La concessione della gestione ordinaria ha lo scopo di porre il bene a disposizione degli organismi che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse ed in modo che sia garantita la fruizione delle strutture soprattutto da parte dei **giovani**, degli **anziani**, dei **soggetti diversamente abili** ed anche delle **scuole**, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

La gestione dovrà aver luogo in modo tale da consentire in ogni caso l’uso pubblico per l’esercizio dell’**attività sportiva agonistica** (*relativa a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati*

da organismi riconosciuti dalla FIPSAS), dell'attività sportivo-ricreative di base o di livello amatoriale e comunque di tutte le discipline sportive ed attività ricreative correlate al **benessere psico-fisico** della persona in genere compatibili con la struttura.

La fruizione delle strutture da parte di terzi non iscritti al soggetto concessionario deve essere garantita a parità di condizione con gli iscritti.

Il gestore deve garantire con la propria attività la massima fruibilità e collaborazione verso scuole di ogni ordine e grado, associazioni ed enti di promozione turistico e/o sportiva, con sede nel territorio del Comune di Montegridolfo e/o limitrofi, col fine di incentivare la pratica dell'attività sportiva a cui l'impianto è destinato, oltre che incentivare attività ricreative e sociali di aggregazione complementari.

Il concessionario, oltre che nel rispetto dei documenti di gara e del contratto, dovrà gestire l'impianto secondo il **progetto di gestione presentato in sede di offerta**, con la finalità di identificare lo stesso come luogo di aggregazione per la cittadinanza.

La gestione dovrà garantire l'utilizzo anche da parte di altri soggetti operanti sul territorio comunale (con priorità ad altre società od associazioni sportive), proponendo giorni ed orari compatibili con lo svolgimento delle attività sportive del concessionario legate ad eventi ufficiali calendarizzati.

Le giornate e gli orari di apertura dell'impianto dovranno comunque essere accettati dal Comune concedente. In caso di mancato accordo compete al Comune concedente la loro definizione in modo tale da garantirne l'utilizzo per le finalità sopra espresse.

A tal fine il Concessionario si impegna ad effettuare la **programmazione sportiva**.

Durante la gestione il Concessionario potrà proporre al Comune concedente le variazioni di orario ritenute più idonee ad adeguare l'offerta dell'impianto alle richieste degli utenti. Le variazioni potranno essere adottate solo dopo formale approvazione dell'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo del bene dovrà essere opportunamente incentivato, anche promuovendo attività e manifestazioni ricreative per il tempo libero, ed attività ricreative correlate al **benessere psico-fisico** della persona in genere, finalizzate alla diffusione dell'attività motoria tra la cittadinanza.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune con idoneo provvedimento scritto.

3. Stato di consistenza e descrizione del bene oggetto della concessione di gestione ordinaria

Il bene oggetto del presente bando risulta meglio individuato e perimetrato sulla **planimetria** posta agli atti di gara, visionabile ed estraibile in copia.

Il bene viene concesso e consegnato funzionante nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, le parti dovranno redigere in contraddittorio e **sottoscrivere** il relativo "**verbale di consegna**" nonché il "**verbale relativo allo Stato di consistenza**" che descrive l'immobile, il relativo contenuto (*arredi, attrezzature ecc....*) ed il suo stato manutentivo.

L'impianto dovrà essere restituito in perfetta efficienza al Comune di Montegridolfo alla scadenza della concessione o, se del caso, all'atto della decadenza, recesso o risoluzione, revoca della stessa, fatti salvi i naturali processi di usura ed obsolescenza non riconducibili a comportamenti inadempienti del concessionario.

La sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto e del verbale di consistenza ad esso allegato, equivale a **presa in carico** del bene e sue pertinenze nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni suo diritto, accessione, dipendenza e pertinenza, con tutte le servitù attive e passive nascenti dallo stato di fatto e dalla situazione dei luoghi, con tutte le relative azioni e ragioni a norma di legge gravanti sul bene.

4. Obblighi del concessionario e del Comune

Il concessionario è tenuto:

a- ad utilizzare il bene nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli di destinazione d'uso stabiliti, in modo da assicurare l'integrità dello stesso;

b- ad utilizzare l'impianto per le discipline sportive indicate con il progetto di gestione e comunque compatibili con la struttura realizzata;

c- a restituire il bene al Comune concedente, libero da persone o cose di proprietà del concessionario alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta, o in caso di revoca della stessa o di recesso.

Il concessionario assume la qualità di "**custode**" del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone od alle cose cagionati da fatto od omissione del medesimo o dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Montegridolfo da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Non sono consentite variazioni e/o modifiche su qualsiasi parte dell'impianto, se non quelle espressamente concordate ed autorizzate dal Comune.

Il concessionario deve utilizzare il bene entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, avendo riguardo all'affluenza massima secondo quanto prescritto dal D.M. 18.3.1996 e ss.mm.ii., alla collocazione oraria, all'impatto acustico, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

Il concessionario è tenuto altresì:

- a. ad assolvere al pagamento del canone annuo (eventualmente dovuto in base alle risultanze di gara), entro i termini temporali stabiliti in sede di contratto di concessione;*
- b. al pagamento delle spese per personale addetto, materiali di consumo ed ogni spesa afferente l'**ordinaria manutenzione** necessaria al corretto mantenimento in funzione dell'impianto sportivo oggetto di concessione;*
- c. alla voltura a proprio nome, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione di gestione, delle utenze a rete (gas, luce, acqua, telefono ecc...) relative all'impianto e ad assolvere tempestivamente al pagamento delle relative bollette o fatture dei relativi consumi;*
- d. alla gestione dell'immobile, custodia, sorveglianza e "**guardiania**" dello stesso, garantendo la perfetta funzionalità, sicurezza dell'impianto e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza dell'impianto sportivo, cercando di impedire che siano arrecati danni alle strutture od alle attrezzature di dotazione o siano effettuati accessi non autorizzati all'impianto stesso: a tal fine il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del contratto di concessione ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge;*
- e. alla pulizia giornaliera dell'impianto, con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire l'efficacia dell'intervento. Sono compresi eventuali interventi di bonifica degli ambienti finalizzati a preservare l'intorno dalla presenza di insetti e/o animali infestanti;*
- f. all'affissione delle schede di sicurezza uniformate dei materiali utilizzati per le pulizie;*
- g. all'ininterrotta vigilanza sulle attività e sugli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto;*
- h. all'assolvimento degli obblighi in materia di canone sugli impianti pubblicitari (CIMP);*
- i. ad effettuare l'**ordinaria manutenzione** e gestione dell'impianto sportivo nel suo complesso, ed in particolare delle strutture, delle attrezzature di dotazione e delle aree di pertinenza esterne, nel rispetto di quanto previsto nel presente bando di gara, nel contratto di concessione e negli atti generali di indirizzo di volta in volta impartiti dall'amministrazione comunale;*
- l. a stipulare, preventivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione, una **polizza assicurativa** a copertura della responsabilità civile verso il Comune e verso terzi nell'attività della gestione dell'impianto sportivo, per il massimale pari ad € 100.000,00 per danni a cose o animali e ad € 1.000.000,00 per danni a persone. Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone, alle cose ed animali, anche di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune e del personale dipendente di quest'ultimo;*
- m. a stipulare, preventivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione, una **polizza assicurativa incendi** a copertura della responsabilità civile verso il Comune e verso terzi nell'attività della gestione dell'impianto sportivo, per il massimale pari ad € 500.000,00.*
- n. (nel caso di canone concessorio annuo eventualmente individuato in sede di offerta) a stipulare, preventivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione, una **polizza fideiussoria (cauzione o altro strumento, come previsto dalla legge 348/1982)** in favore del Comune concedente dell'importo pari a quanto offerto in sede di gara per tutta la durata di concessione, a garanzia del rispetto da parte del Concessionari di tutti gli obblighi contrattuali, con validità per tutta la durata della concessione, la quale **deve prevedere espressamente:***
 - la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C., la **rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile**, nonché l'**operatività della garanzia medesima entro quindici giorni**, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*
 - l'eventuale **mancato pagamento dei premi** da parte del concessionario, non è opponibile al Comune concedente;*

La polizza fidejussoria potrà ritenersi svincolata esclusivamente a seguito di rilascio di apposito nulla-osta da parte del Comune concedente, che dovrà avvenire entro sessanta (60) giorni dalla data di scadenza della durata della concessione, fatto salvo l'eventuale rinnovo o eventuali contestazioni di addebito fatte al concessionario. In quest'ultimo caso lo svincolo della fidejussione potrà avvenire soltanto quando il concessionario abbia adempiuto a suoi obblighi o sia stata escussa la somma

necessaria per adempiervi da parte del Comune concedente. Il concessionario è altresì tenuto al reintegro della fidejussione qualora nel corso del rapporto concessorio il Comune concedente abbia provveduto ad escuterla in tutto o in parte.

o. segnalare tempestivamente e per iscritto al comune ogni fatto imputabile a terzi atto a costituire pericolo per l'integrità dell'impianto e delle attrezzature di dotazione;

p. rispettare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro emanate con D.Lgs n. 81/2008 e sm, nei confronti del proprio personale dipendente o comunque incaricato, assumendo nel contempo funzioni di "Datore di lavoro", esonerando l'amministrazione comunale ed il personale dipendente di quest'ultima da ogni responsabilità in merito;

q. rispettare e far rispettare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro emanate con D.Lgs n. 81/2008 e sm, ai soggetti incaricati dal concessionario medesimo per lo svolgimento di attività lavorative di qualsiasi genere, esonerando l'amministrazione comunale ed il personale dipendente di quest'ultima da ogni responsabilità in merito.

r. segnalare l'eventuale sostituzione o l'acquisto di ulteriori e nuovi **arredi o attrezzature** necessari allo svolgimento della attività previste.

s. garantire l'uso dell'impianto e delle attrezzature, previo pagamento delle relative "quote tariffarie" comunque discusse col Comune concedente, da parte di altre associazioni o società sportive operanti sul territorio che ne facciano richiesta allegando un programma annuale prestabilito che sia compatibile con le attività svolte dal concessionario. Il programma dovrà essere concordato tra il concessionario ed il soggetto che fa richiesta d'uso dell'impianto e, in caso di mancato accordo, spetterà al Comune concedente stabilirne le modalità.

t. adeguarsi alla normativa in materia di sicurezza e primo soccorso, mantenendo a disposizione degli utenti i presidi previsti dalla normativa vigente;

u. all'acquisizione a propria cura e spese di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso, necessario per lo svolgimento delle attività ammesse all'interno dell'impianto sportivo tra cui anche, se del caso, quelle nell'ambito del commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come previsto da norme e regolamenti vigenti di qualsiasi tipo;

v. all'adeguamento a propria cura e spese di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso, nonché alla realizzazione delle opere, necessarie a soddisfare la **normativa antincendio** in vigore nel corso di validità della concessione, come previsto da norme e regolamenti vigenti di qualsiasi tipo;

z. a dotarsi a propria cura e spese di n. 1 defibrillatore da usare in caso di emergenza secondo la normativa vigente in materia; per l'utilizzo è necessario che sia presente durante lo svolgimento delle attività sportive uno dei soci preparato per prestare il primo soccorso sanitario in caso di emergenza; l'amministrazione comunale è sollevato da ogni responsabilità penale e civile derivante dall'utilizzo del defibrillatore;

aa. a garantire l'intervento tempestivo di personale tecnico in caso di deterioramento, incidente o anomalia al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;

bb. a garantire una costante attività di informazione e promozione dell'impianto, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;

cc. all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente, se esistente, del trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assicurativo, previsto dalle vigenti norme di legge contrattuali in materia e dal relativo comparto di contrattazione collettiva. Tutte le spese, anche previdenziali ed assicurative, del predetto personale, o di quello che instaurasse rapporti di collaborazione o di lavoro autonomo con esso, rimangono ad esclusivo carico del concessionario, senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti del concedente.

Sono a carico del Comune concedente:

➤ pulizia e sgombero della neve dalle strade esterne di accesso all'area cortilizia annessa all'impianto sportivo;

➤ **manutenzione straordinaria** dell'area esterna oggetto di concessione. Resta inteso che, per manutenzione straordinaria, si comprende anche ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di durata della concessione, ad esclusione della progettazione e della realizzazione delle opere necessarie all'adeguamento normativo degli impianti e delle strutture strettamente legati ai fini dello svolgimento dell'attività.

Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria siano da imputarsi al concessionario per carente manutenzione ordinaria o periodica, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal contratto, il Comune provvederà a diffidare il concessionario alla realizzazione degli stessi a propria cura e spese indicando un periodo decorso il quale il Comune provvederà alla esecuzione degli interventi stessi con addebito al

concessionario delle relative spese e, in caso di mancato pagamento, il Comune potrà rivalersi sulle rate di pagamento del contributo annuo riconosciuto al concessionario medesimo, oltre alla risoluzione del rapporto negoziale.

5. Contenuti e principi generali della concessione di gestione

La gestione ordinaria del bene deve consentire la piena fruibilità da parte degli associati e di terzi, in orari e con modalità tali da non interferire con lo svolgimento da parte del concessionario di attività ufficiali calendarizzate e comprende la **manutenzione ordinaria** dell'impianto sportivo concesso in gestione (*tra cui anche l'area pertinenziale circostante l'impianto sportivo, gli arredi, le attrezzature e tutto ciò che si trova all'interno del perimetro dell'impianto così come individuati sulla planimetria allegata agli atti di gara ed al contratto*), da effettuarsi in ogni caso secondo le norme tecniche in vigore anche in materia di sicurezza ed in modo da garantire la continua funzionalità di tutta la struttura, il mantenimento del bene ed il suo decoro.

Nell'**ordinaria manutenzione** rientrano, a solo titolo indicativo e non esaustivo:

- *riparazione degli impianti elettrici, sostituzione degli apparecchi di illuminazione interni ed esterni, dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, riflettori e simili, con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;*
- *riparazione dell'impianto idrico ed igienico-sanitario, delle rubinetterie, con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;*
- *disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari e dei pozzetti di ispezione;*
- *spurgo e controllo delle canalizzazioni, dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie;*
- *sostituzione dei vetri danneggiati;*
- *riprese della verniciatura e riparazione di inferriate, cancelli, ringhiere, corrimani, opere in ferro esistenti e recinzioni esterne ed interne, con diversi gradi di intervento in base alle condizioni rilevate al momento della consegna;*
- *riparazione dei serramenti esterni e delle porte interne, compresa ferramenta di movimento e di chiusura;*
- *riparazione e sostituzione di ogni opera, arredo ed attrezzatura danneggiata da atti vandalici, di teppismo e di utilizzo improprio;*
- *manutenzione e/o revisione di idranti, riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche;*
- *realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione necessari ad assicurare la conservazione delle sponde e delle scarpate dei laghi, delle aree di sosta e permanenza, delle piazzole di pesca, nonché delle attrezzature fisse e mobili indispensabili allo svolgimento delle pratiche sportive;*
- *servizio di sgombero neve dell'accesso all'impianto sportivo al fine di garantirne l'utilizzo;*
- *pulizia, sanificazione, raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'impianto sportivo;*
- *ogni altro intervento assimilabile, ove essenziale a garantire la funzionalità e la fruibilità dell'impianto sportivo.*

Il concessionario è tenuto altresì ad effettuare i **controlli periodici** previsti per legge sul funzionamento degli impianti elettrici (*es. verifiche corretto funzionamento e messa a terra*) con tenuta dei relativi **registri** previsti per legge e degli impianti di diffusione sonora.

La concessione comprende anche la **custodia e guardiania** dell'impianto nel suo complesso, tra cui:

- *custodia e sorveglianza dell'immobile affidato e di quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni danno o sottrazione, o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature;*
- *apertura dell'impianto;*
- *servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;*
- *controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano nell'area concessa;*
- *controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature, affinché non vengano arrecati danni all'immobile ed alle strutture sportive;*
- *vigilanza sul rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso ed il funzionamento di servizi pubblici a cui sono adibiti il bene immobile e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;*
- *controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all'interno dell'impianto;*

- spegnimento di tutte le luci dei locali e di tutto l'impianto diversi da quelli destinati alla vigilanza notturna;
- chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
- custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e protetto.

Tutte le **eventuali migliorie** realizzate dal Concessionario previo assenso dell'Amministrazione Comunale, sia sull'immobile sia sull'impianto, sono di proprietà del Comune concedente e, a fine rapporto concessorio, entreranno nella piena disponibilità e proprietà del Comune medesimo.

Il concessionario potrà comunque, a suo giudizio e sue spese, integrare l'impianto sia con arredi e/o attrezzature sia con impianti tecnologici, in funzione delle diverse attività che riterrà svolgere all'interno dell'impianto, restando inteso che, a fine rapporto, qualora i nuovi arredi e/o nuove attrezzature e/o nuovi impianti tecnologici non siano rimovibili senza arrecare danno al bene o comunque non sia interesse del concessionario rimuoverli e/o smaltirli, entreranno nella piena disponibilità e proprietà del Comune concedente, se di interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

Ferma restando la responsabilità unica del concessionario nell'uso del bene, il Comune concedente ha la facoltà di effettuare visite periodiche e sopralluoghi volti a verificare l'esatta osservanza da parte del concessionario stesso di quanto stabilito in contratto. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati la massima collaborazione esibendo la documentazione eventualmente richiesta.

Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune concedente qualsiasi **variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale**, nonché ogni cambiamento nella **composizione societaria**, inviando copia del relativo verbale entro trenta (30) giorni dalla intervenuta variazione.

Il concessionario, nel corso di validità del contratto di concessione, potrà proporre al Comune concedente interventi con investimenti in "**migliorie**" alla struttura, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature ed alle modalità d'utilizzo sportivo dello stabile, da realizzarsi a propria cura e spese o con il contributo del Comune concedente. *Le proposte dovranno riguardare interventi che non siano già previsti nella "proposta di progetto" presentata dal concessionario in sede di gara (quelli proposti in sede di gara rimangono comunque a totale carico e spese del medesimo) e dovrà contenere l'elencazione dei lavori, dei servizi e delle forniture previste con l'esatta stima dei costi. Il Comune concedente esaminerà le proposte ed eventualmente le autorizzerà, anche dettando eventuali prescrizioni. Nell'atto con cui il Comune concedente autorizza l'intervento, sarà indicato il termine entro cui l'intervento dovrà essere completato, le relative modalità di rendicontazione, e se concorre, in tutto od in parte, alla copertura del costo e, in tal caso, come sarà finanziariamente coperta la spesa (il concorso alla copertura economica della spesa da parte del Comune concedente, potrà avvenire anche mediante l'eventuale compensazione totale o parziale del canone concessorio annuo dovuto). Nel caso che il concessionario effettui l'intervento in tutto od in parte a suo onere e spese, dovrà essere presentato un Piano Economico Finanziario (PeF) asseverato da Istituto Bancario, che dimostri le modalità ed i tempi di rientro dall'investimento, anche ai fini dell'eventuale "rinnovo" della concessione, come previsto all'art.2 del presente contratto. La durata massima del Piano Economico Finanziario (PeF) e quindi dell'ammortamento dell'investimento eventualmente autorizzato dal concedente, non potrà essere superiore alla durata residua della presente concessione, ivi comprendendo l'eventuale rinnovo della durata massima concedibile. Il concessionario dovrà munirsi delle eventuali necessarie autorizzazioni e/o omologazioni, ivi comprese, se necessarie, quelle rilasciate da FIPSAS o dalla Federazione di riferimento. Le eventuali migliorie apportate dal concessionario all'impianto sportivo concesso in gestione, rimarranno di proprietà del Comune di Montegridolfo e, alla scadenza della concessione torneranno nella immediata e piena disponibilità di quest'ultimo senza che il concessionario possa vantare alcun diritto, pretesa, indennità o rimborso di alcun genere, fatta eccezione per quanto previsto dagli articoli specificati nel contratto.*

Durante il corso di validità della concessione è fatto salvo al Comune concedente di eseguire interventi di manutenzione straordinaria.

6. Canone concessorio annuo, contributo per la gestione e valore stimato della concessione

Il canone concessorio annuo **posto a base di gara** che il soggetto concessionario è tenuto a corrispondere al Comune concedente per l'uso dell'impianto è determinato in **€ 0,00 (euro zero/00)**, salvo rialzi presentati in sede di offerta oltre IVA e imposte di registro nei modi di legge.

Il canone concessorio annuo, eventualmente individuato in sede di offerta, dovrà essere corrisposto in **unica rata entro il 31 dicembre di ogni anno (dic.2025 – dic.2026 – dic.2027 – dic.2028 – dic.2029)**; il canone concessorio annuo sarà aggiornato annualmente secondo l'indice FOI del mese precedente a quello di sottoscrizione del contratto di concessione, solamente qualora tale percentuale superi il **2%** (dueper cento) e solo per la parte eccedente.

7. Proventi derivanti dall'attività di gestione

La **controprestazione** a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'impianto concesso in gestione, secondo le modalità previste nel presente bando/disciplinare di gara e nel contratto di concessione per tutta la durata della concessione. Nessun compenso è dovuto al gestore per l'erogazione dei servizi; tutto il ricavo di gestione del locatario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato.

Il concessionario introiterà le **tariffe** di cui al successivo articolo 8.

Allo scopo, al soggetto concessionario spettano tutti i proventi derivanti dalle **attività** dallo stesso svolte all'interno della struttura nonché dalla **pubblicità** in conformità alle vigenti normative in materia, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso, ivi compreso gli obblighi in materia di canone sugli impianti pubblicitari (CIMP).

Al gestore spettano infine i proventi derivanti dalla eventuale **vendita dei biglietti** in occasione delle manifestazioni sportive ed in genere di tutti i servizi. La vendita dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (*quando richiesta dalla normativa vigente*).

Ai ragazzi di età inferiore a 12 anni residenti nel Comune di Montegridolfo e a tutti i portatori di handicap di qualsiasi provenienza deve essere consentito in ogni caso di poter fruire **gratuitamente** alla struttura, senza l'obbligo di tessera, fatta eccezione dei giorni dedicati alle gare.

Il concessionario è tenuto all'acquisizione a propria cura e spese di qualsiasi **autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso**, necessario per lo svolgimento delle attività ammesse all'interno dell'impianto portivi tra cui anche, se del caso, quelle nell'ambito del **commercio e somministrazione** al pubblico di alimenti e bevande così come previsto da norme e regolamenti vigenti di qualsiasi tipo.

8. Tariffe

Il gestore ha diritto a stabilire e introitare le proprie tariffe, garantendo però la fruizione alla struttura a titolo gratuito ai **ragazzi di età inferiore a 12 anni residenti nel Comune di Montegridolfo e a tutti i portatori di handicap di qualsiasi provenienza**.

Il concessionario può autonomamente praticare riduzioni e promozioni tariffarie tese ad incentivare l'utilizzo dell'impianto, fermo restando il divieto di applicare tariffe diverse per le stesse tipologie di servizi o categorie di utenza.

9 Soggetti ammessi a partecipare

Ai sensi dell'articolo 90 -comma 25- della Legge n.289/2002 e ss.mm.ii, possono partecipare alla selezione, **singolarmente o riuniti in raggruppamento anche temporaneo:**

- a) *società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali (o associazioni temporanee dei suddetti soggetti), o di altro paese dell'Unione europea, così come previsto all'art.90 -comma 25- della Legge n. 289/2002 e ss.mm.ii.*
- b) *altri soggetti, anche costituiti in forma societaria, nell'ambito del cui oggetto sociale siano previste attività riconducibili alla gestione di impianti sportivi.*

Con la precisazione che ai sensi dell'articolo 90, comma 25 della legge 289 del 2002 e della Legge Regionale Emilia Romagna n.8 del 2017 in via preferenziale saranno considerate le offerte provenienti da società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali (o associazioni temporanee dei suddetti soggetti), o di altro Paese dell'Unione europea, così come previsto all'art.90-comma 25 – della Legge n.289/2002 e ss.mm.

Pertanto le offerte presentate dai soggetti di cui alla lett. b) saranno esaminate e valutate solo in carenza di valide offerte provenienti da soggetti di cui alla lettera a) oppure nell'ipotesi in cui le offerte provenienti dai soggetti di cui alla lettera a) non saranno ritenute idonee secondo quanto verrà prescritto negli atti posti a base di gara.

I soggetti sopra indicati devono:

1. *non trovarsi nelle condizioni di cui al Capo II del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii. che determino l'impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;*
2. *essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ai sensi dell'art.2 – comma 4 – della L.R. n. 11/2007 e sm;*
3. *essere regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate;*
4. *non essere inadempienti verso il Comune di Montegridolfo in relazione a precedenti concessioni e relativi canoni.*

I requisiti richiesti per partecipare alla presente selezione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, così come stabilita nel

presente bando, sia dal soggetto singolo che da ciascun soggetto facente parte dell'eventuale raggruppamento, e permanere fino alla scadenza del contratto di concessione.

E' fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio.

10. Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta costituita da "offerta tecnica" ed "offerta economica"

I soggetti interessati a partecipare alla presente selezione devono far pervenire la propria **offerta** tassativamente entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 18 marzo 2025**, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Montegridolfo, sito in Via Roma, 2 47837 MONTEGRIDOLFO (RN), **contenuta in plico chiuso, sigillato e controfirmato** sui lembi di chiusura (*compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta*) in maniera idonea a garantire la segretezza del contenuto il quale deve recare all'esterno:

- l'intestazione del **mittente** e l'**indirizzo** dello stesso (*si precisa che nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, il plico deve recare i nominativi e gli indirizzi di tutti i partecipanti*).

- l'indicazione: **"NON APRIRE-CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI GESTIONE ORDINARIA DEI LAGHI COMUNALI SITI IN LOCALITA' CA' BALDO - CIG: B3120946EA"**.

Per sigillo si intende un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente i documenti e ad impedire che essa possa subire manomissioni di sorta e, quindi, ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il recapito del plico **può avvenire esclusivamente, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano all'ufficio protocollo.**

Il recapito del plico entro i termini sopraindicati è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Il Comune declina sin d'ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto.

Le domande consegnate o pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o integrative di precedenti e anche se spedite in precedenza, saranno considerate irricevibili.

Nel plico chiuso e sigillato, devono essere poste **tre buste (anch'esse a loro volta chiuse e sigillate con le medesime modalità di sigillatura del plico)**, contraddistinte con le lettere "A", "B" e "C", con le modalità ed i contenuti sotto indicati:

- **Busta contraddistinta con la lettera "A"** recante all'esterno la dicitura: **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** contenente:

NEL CASO DI SOGGETTO SINGOLO:

a) domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante del soggetto partecipante, da predisporre sulla base del **fac-simile allegato A1) con allegata** fotocopia di **documento di identità** in corso di validità del sottoscrittore.

b) dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa visione dell'impianto sportivo oggetto di concessione.

c) [SE DEL CASO] dichiarazione del soggetto proprietario dell'impianto sportivo da cui risulta che il soggetto richiedente negli anni precedenti alla pubblicazione del presente bando/disciplinare di gara, ha svolto con regolarità ed in conformità al contratto di concessione, la gestione di impianti sportivi simili a quelli da concedere in gestione, indicandone gli anni interi e continuativi.

NEL CASO DI SOGGETTI RIUNITI IN RAGGRUPPAMENTO

(PER OGNI COMPONENTE: MANDANTI E MANDATARIA):

a) domanda di partecipazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, da predisporre sulla base del **fac-simile allegato A1) con allegata** fotocopia di **documento di identità** in corso di validità dei sottoscrittori.

(PER TUTTI I COMPONENTI):

b) una unica dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti riuniti, resa utilizzando il **facsimile modulo in allegato A2) con allegata** fotocopia di **documento di identità** in corso di validità dei sottoscrittori.

(PER LA MANDATARIA):

c) dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa visione dell'impianto sportivi oggetto di concessione.

(PER LA MANDATARIA):

(PER LA MANDATARIA):

d) [SE DEL CASO] dichiarazione del soggetto proprietario dell'impianto sportivo da cui risulta che il soggetto richiedente negli anni precedenti alla pubblicazione del presente bando/disciplinare di gara, ha svolto con regolarità ed in conformità al contratto di concessione, la gestione di impianti sportivi simili a quelli da concedere in gestione, indicandone gli anni interi e continuativi

- Busta contraddistinta con la lettera "B", chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "OFFERTA TECNICA-PROGETTO DI GESTIONE" contenente appunto il "progetto di gestione" così composto:

1. "PIANO DI UTILIZZO":

1.1 - Piano progettuale sull'attività ittica inerente alla pesca sportiva da praticare nei laghi – max 30 punti – indicante la previsione delle attività con eventuale calendario (orari, frequenze, stagionalità, organizzazione del personale, custodia) con indicazione di:

- Proposta tecnico sportiva organizzativa - Modello organizzativo del servizio - Cronoprogrammi e procedure di monitoraggio dei servizi offerti; con particolare riferimento alla gestione di attività analoghe – max 10 punti;
- Gestione delle specie ittiche e della qualità dell'acqua e relativi trattamenti migliorativi – max 10 punti;
- Le dotazioni tecnico-strumentali per l'espletamento dell'attività sportiva e dotazioni di personale – max 10 punti;

1.2 - Proposta progettuale di gestione dell'intera area – max 15 punti – indicante la previsione di servizi da attuare con indicazione di:

- gli spazi e orari garantiti per le attività proprie dell'associazione e riservate ai propri soci – max 5 punti;
- gli spazi e orari garantiti di apertura al pubblico (al di fuori dell'attività sportiva propria del concessionario) e tipologia di utenza cui è rivolta (es. giovani, anziani, diversamente abili e altri soggetti svantaggiati comunque denominati) – max 5 punti;
- Servizi forniti, progetti per lo sport e l'aggregazione sociale - Proposta tecnico organizzativa - Attività proposte come collaterali all'attività di somministrazione e pesca, tenendo conto del contesto paesaggistico dell'area. Promozioni in giornate particolari, festeggiamenti di ricorrenze cittadine, nonché attività condotte eventualmente in sinergia con l'Amministrazione Comunale, le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni ed altri enti di promozione turistico e/o sportiva, con sede nel territorio del Comune di Montegrolfo e/o limitrofi, col fine di incentivare la pratica dell'attività sportiva a cui l'impianto è destinato oltre che incentivare attività ricreative e sociali di aggregazione complementari – max 5 punti;

1.3 - le proposte di miglioria dell'impianto e/o dell'area verde annessa e/o della strada di accesso – max 15 punti, da realizzarsi con onere a totale a carico del soggetto proponente, descritte in una breve relazione tecnica di max 10 pagine che individui esattamente la tipologia di interventi (che possono essere "strutturali" o riguardanti esclusivamente parti accessorie) per una più razionale funzionalità dell'impianto in base alle attività proposte dal concorrente; la proposta dovrà altresì indicare per ciascun intervento di miglioria, i tempi entro cui dovranno essere concluse;

1.4 - le esperienze acquisite - max 10 punti - nella gestione di impianti sportivi comunali o d'uso pubblico: tipologia di impianti e localizzazione anni effettivi di gestione;

2. "PIANO DI CONDUZIONE TECNICA":

2.1 - Piano di conduzione tecnica - max 10 punti - descrivendo le attività di manutenzione ordinaria, custodia e guardiania dell'impianto.

2.2 - Qualità del servizio - max 10 punti - con indicazione di:

- Corsi di formazione:
 - 1) tipo di corsi frequentati e attestati conseguiti da ogni lavoratore – max 4 punti ;
 - 2) programma di formazione del personale durante la durata della concessione d'uso – max 2 punti;
 - 3) tipo di corsi in tema di prevenzione e sicurezza conseguiti da ogni lavoratore – max 4 punti;

Non saranno tenute in considerazione descrizioni generiche, vaghe, puramente indicative, condizionate o comunque tali da non consentire la comprensione dell'esatta natura dei servizi proposti.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Per la stesura dei dati precedenti bisogna fare riferimento all'Allegato B.

N.B. Al fine di facilitarne la lettura e quindi l'attribuzione dei punteggi, si consiglia di effettuare la descrizione dell'offerta tecnica suddivisa per argomenti come sopra indicati.

NEL CASO DI SOGGETTI RIUNITI IN RAGGRUPPAMENTO

I "progetti di gestione" (e quindi tutti i documenti che lo compongono) devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti.

In tal caso il "progetto di gestione" deve altresì evidenziare le parti sviluppate da ciascun soggetto.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutti i soggetti riuniti nei confronti del Comune di Montegridolfo.

- Busta contraddistinta con la lettera "C" recante all'esterno la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA INERENTE IL CANONE CONCESSORIO ANNUO" contenente:

NEL CASO DI SOGGETTO SINGOLO:

a) l'offerta economica relativa al canone concessorio annuo che si intende offrire, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, da predisporre sulla base del **fac-simile allegato C1) con allegata** fotocopia di **documento di identità** in corso di validità del sottoscrittore.

N.B: l'offerta non potrà essere espressa per un importo inferiore a quello posto a base di gara, pena l'esclusione del concorrente dalla gara stessa.

NEL CASO DI SOGGETTI RIUNITI IN RAGGRUPPAMENTO

a) l'offerta economica relativa al canone concessorio annuo che si intende offrire, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, da predisporre sulla base del **fac-simile allegato C2) con allegata** fotocopia di **documento di identità** in corso di validità del sottoscrittore.

N.B: l'offerta non potrà essere espressa per un importo inferiore a quello posto a base di gara, pena l'esclusione del concorrente dalla gara stessa.

11. Operazioni di gara, criteri di valutazione, criteri motivazionali e modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte

Alla **data ed ora che saranno comunicati** a tutti i soggetti partecipanti, la **Commissione** appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà, in **seduta pubblica**, presso la sede del Comune di Montegridolfo – Ufficio Tecnico, all'**apertura delle buste contraddistinte con la lettera "A"** ed a verificare la **domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa** prodotta e quindi l'**ammissibilità o meno delle domande** presentate dai concorrenti.

Alla seduta sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei soggetti offerenti (*o delegati muniti di delega scritta*).

Espletata la fase di ammissibilità delle domande presentate, la Commissione, sempre in **seduta pubblica**, procederà all'**apertura delle buste contraddistinte con la lettera "B"**, alla verifica della completezza del contenuto del "**progetto di gestione**", e successivamente, in **seduta riservata**, al suo esame ed attribuzione dei relativi punteggi.

La valutazione delle proposte pervenute avverrà da parte di una Commissione giudicatrice, appositamente costituita, sulla base dei seguenti criteri:

- **Proposta tecnica di utilizzo e conduzione attività : max 90 punti** assegnati a discrezione della Commissione giudicatrice;

- **Proposta economica : max 10 punti** assegnati a discrezione della Commissione giudicatrice.

La procedura sarà valida anche in presenza di una sola proposta ammissibile. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna proposta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

I punteggi verranno attribuiti come segue:

Proposta tecnica di utilizzo e conduzione attività fino ad un massimo di 90 punti discrezionali :

- 1.1 - Piano progettuale sull'attività ittica inerente alla pesca sportiva da praticare nei laghi – max 30 punti;
- 1.2 - Proposta progettuale di gestione dell'intera area – max 15 punti ;
- 1.3 - le proposte di miglioria dell'impianto e/o dell'area verde annessa e/o della strada di accesso – max 15 punti ;
- 1.4 - le esperienze acquisite – max 10 punti ;
- 2.1 - Piano di conduzione tecnica – max 10 punti ;
- 2.2 - Qualità del servizio - max 10 punti .

Il **punteggio complessivo attribuito al “progetto di gestione”** sarà quindi ottenuto mediante la **sommatoria** dei singoli punteggi attribuiti ad ogni “criterio di valutazione”, come sopra ottenuti.

Il Presidente della Commissione, nella medesima seduta (*o in seduta successiva che sarà eventualmente formalmente comunicata a tutti i concorrenti ammessi*), conclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai “progetti di gestione”, **in seduta pubblica** leggerà ad alta voce i punteggi assegnati e procederà, per ciascun concorrente ammesso alla gara, all'**apertura delle buste contraddistinte con la lettera “C” contenenti l'offerta economica inerente il canone annuo**, che leggerà ad alta voce.

Il punteggio attribuibile all'**offerta economica inerente il canone annuo**, è fissato in un **massimo di 10 punti**.

La Commissione **valuterà l'offerta economica inerente il canone annuo**, attribuendo il punteggio massimo previsto di **10 punti** all'offerta economica più conveniente per il Comune (*cioè quella di importo più alto*), assegnando il punteggio ai restanti concorrenti mediante **interpolazione lineare proporzionale** (*più è alto il canone, più è alto il punteggio attribuito*).

Concluse le operazioni di valutazione ed attribuzione dei vari punteggi, la Commissione procederà ad individuare l'**offerta economicamente più vantaggiosa**, corrispondente al concorrente che ha ottenuto il **punteggio complessivo più alto** ottenuto mediante la **somma** dei punteggi assegnati sia all'offerta relativa ai “progetti di gestione” sia all'offerta economica, quindi procederà alla formulazione della relativa **graduatoria provvisoria**.

Non saranno ritenuti idonei i concorrenti che abbiano raggiunto un punteggio complessivo inferiore a 50 punti (soglia di sbarramento), in quanto ritenuto il limite per la “sufficienza qualitativa” dell'offerta stessa.

La **Commissione si riserva inoltre:**

- *la facoltà di escludere dalla pubblica selezione le proposte significativamente difformi o in contrasto con gli obiettivi esplicitati nel presente bando;*
- *di non far luogo alla procedura selettiva o di prorogarne i termini senza che i partecipanti possano accampare alcun diritto o pretesa di sorta;*
- *di assegnare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida, purché raggiunga la soglia minima dei 50 punti;*
- *di non procedere ad alcuna assegnazione nel caso in cui nessuno dei progetti presentati venga ritenuto idoneo o non raggiunga la soglia minima dei 50 punti;*
- *nel caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio pubblico;*
- *nel caso in cui non vi siano offerte valide la gara sarà dichiarata deserta.*

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi **180 (centottanta)** giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

12. Affidamento della Concessione e consegna dell'impianto

Espletata la fase di valutazione delle offerte pervenute da parte della Commissione, **il Comune per il tramite dell'Organo competente procederà**, con apposito atto, all'**aggiudicazione della concessione di gestione** dell'impianto sportivo in oggetto, sulla base delle risultanze della graduatoria.

Entro il termine di 15 giorni dall'adozione del provvedimento di assegnazione definitiva da parte dell'Organo competente, **il Comune inviterà il soggetto assegnatario a produrre gli atti e documenti necessari alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e, in caso di esito positivo, al perfezionamento del contratto di concessione.**

Qualora il concessionario, **nei termini indicati nel suddetto invito**, non ottemperi senza giustificato motivo a quanto richiesto, ovvero sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, il Comune procede alla **revoca dell'assegnazione**, riservandosi di disporla in favore del candidato che segue nella graduatoria.

L'eventuale consegna anticipata dell'impianto sportivo potrà essere effettuata, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, nelle more del perfezionamento del contratto di concessione, ad avvenuta aggiudicazione e sempre che ricorrano le condizioni e i presupposti per la consegna del bene.

La consegna dell'impianto sportivo (*sia provvisoria sia definitiva*), è comunque subordinata alla sottoscrizione dell'apposito verbale di consegna.

13. Informazioni, documentazione complementare di gara e sopralluogo

Ogni eventuale richiesta di **informazioni o chiarimenti** in ordine al presente bando/disciplinare di gara, deve essere formulata per iscritto al seguente indirizzo mail: oscar.favettaboattini@comune.montegridolfo.rn.it.

Il presente bando/disciplinare e tutta la **documentazione complementare** di gara sono depositati agli atti d'ufficio e sono disponibili per la visione ed estrazione di copia previo **appuntamento** telefonico allo 0541/855054 *interno 16* nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, inoltre sono disponibili all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Montegridolfo all'indirizzo: <https://montegridolfo.trasparenza-valutazione-merito.it/>

E' **obbligatorio**, pena la esclusione dalla gara, **effettuare il sopralluogo** presso l'impianto oggetto di concessione alla presenza di personale del Comune.

Il **sopralluogo** può essere effettuato esclusivamente dal titolare o legale rappresentante munito di atto che ne comprovi la qualifica e documento identificativo ovvero da personale dipendente munito di apposita delega scritta da parte del titolare o legale rappresentante.

Non è ammesso il sopralluogo per più di un soggetto.

Al termine del sopralluogo il personale dipendente del Comune rilascerà apposita **dichiarazione di avvenuto sopralluogo da inserire nella busta "A"** recante la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Il **sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente entro due giorni** prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e **solo previo appuntamento** al numero di telefono **0541/855054 int.16**.

14. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il sig. **Oscar Favetta Boattini** in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica.

15. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Comune di Montegridolfo, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice), informa che:

- a) *i dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento della procedura di selezione, nonché alla stipula del contratto di concessione;*
- b) *i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità sopra indicate;*
- c) *il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;*
- d) *la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella revoca dell'aggiudicazione se intervenuta;*
- e) *i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:*
 - *i concorrenti che partecipano alla gara;*
 - *ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90;*
 - *il personale dipendente/collaboratore del Comune di Montegridolfo incaricato dei vari procedimenti attinenti la presente concessione;*

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento;

Titolare del trattamento è il Comune di Montegridolfo;

Responsabile del trattamento è il sig. **Oscar Favetta Boattini** in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica.

16. Organo competente per le procedure di ricorso

L'organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna (T.A.R.) oppure, in caso di ricorso straordinario, il Capo dello Stato.

17. Spese contrattuali

Al concessionario fanno carico, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali inerenti la concessione, ivi compresi bolli, diritti, spese di registrazione, e quant'altro occorra per dare corso legale al contratto di concessione.

Montegridolfo lì. 19 febbraio 2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Oscar Favetta Boattini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)